

Fatto Diritto P.Q.M.

PROPRIETA' E CONFINI

Immissioni
in genere
(*normale tollerabilità*)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTORIERI Franco - Presidente

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

Dott. ODDO Massimo - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA EDILE COLLETTI FRANCESCO, in persona del titolare FRANCESCO COLLETTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato LUPIS STEFANO, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA PIAZZA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PERSICO ROSALIA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 6354/01 del Tribunale di PALERMO, depositata il 31/10/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/05 dal Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI;

udito l'Avvocato LUPIS Stefano, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per rigetto.

Svolgimento del processo

La sig.ra Rosalia Persico, proprietaria di un appartamento al primo piano di un edificio in Palermo, confinante con un cortile recintato appartenente all'imprenditore edile Francesco Colletti, con ricorso ex [art. 700 c.p.c.](#), in rel. 844 c.c., del 26.2.99 adì il Pretore in sede nei confronti del predetto, lamentando immissioni eccedenti la **normale tollerabilità** provenienti da quel fondo, costituite dal continuo abbaiare, soprattutto notturno, di due **cani** e dal cattivo odore dagli stessi prodotto.

All'esito delle sommarie informazioni, con provvedimento del 22.3.99 l'adito Pretore ordinò all'intimato Colletti di allontanare i **cani** durante le ore notturne (20-7) e di provvedere alla pulizia del cortile, da rinnovarsi almeno ogni quindici giorni, assegnando il termine per la proposizione del giudizio di merito.

Questo venne ritualmente instaurato, davanti al competente Giudice di Pace, dalla Persico con atto di citazione notificato il 24.9.99, nel quale l'attrice chiedeva la conferma del provvedimento pretoriale, che peraltro assumeva essere rimasto inosservato, ed il risarcimento dei danni.

Si costituiva il convenuto e resisteva alle suesposte richieste.

Espletata la prova mediante l'esame dei testi, dall'una e dall'altra parte adottati, con sentenza del 16.2-31.3.2000 il Giudice di Pace di Palermo rigettava la domanda, ritenendo non raggiunta la prova dell'intensità e, quindi, dell'intollerabilità delle immissioni, e condannava la Persico al rimborso della metà delle spese alla controparte, compensandole per il resto.

Avverso tale sentenza la Persico proponeva appello, al quale resisteva il Colletti, ed il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, con sentenza del 25-31 ottobre 2001, in accoglimento, per quanto di ritenuta ragionerei gravame confermava le statuizioni del provvedimento cautelare pretoriale, lo rigettava relativamente alle richieste risarcitorie e condannava l'appellato al rimborso di 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio e di quelle della fase cautelare, con compensazione per il resto.

A tale giudizio il Tribunale è pervenuto ritenendo provata, dalle testimonianze addotte dall'attrice, rese da condomini dello stesso stabile dalla medesima abitata, non smentite da quelle reputate generiche e meno attendibili dei testi, di provenienza esterna, escussi dal convenuto, le circostanze dedotte a fondamento della domandar considerando, anche sulla base di nozioni di comune esperienza, in ragione della situazione dei luoghi intollerabili le emissioni sonore e le esalazioni prodotte dagli animali custoditi in ristretto spazio. Avverso detta decisione il Colletti ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.

La Persico non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione [dell'art. 844 c.c.](#), per mancata valutazione dei parametri normativi e giurisprudenziali - destinazione **normale** del bene, condizione dei luoghi, entità delle immissioni, conseguenze sulle persone, sistema di vita e delle abitudini della popolazione residente nell'ambiente interessato - alla stregua dei quali avrebbe dovuto essere formulato il giudizio di eccedenza rispetto alla **normale tollerabilità**.

L'accertamento si sarebbe limitato a valorizzare, ai fini in questione, solo le deposizioni valutative di alcuni testi interessati, e non avrebbe tenuto conto della natura "pressocchè interamente rurale della borgata" teatro della vicenda, nella quale l'edificio abitato dalla Persico era sorto solo di recente, mentre in altri fondi, cortili e giardini circostanti "larga parte della popolazione residente" teneva "animali domestici di ogni genere e specie", non solo **cani**.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento.

Il giudizio di intollerabilità delle immissioni, acustiche ed olfattive, formulato nell'impugnata sentenza, risulta sorretto da adeguata, ancorchè sintetica motivazione, rispettosa dei parametri normativi dettati [dall'art. 844 cod. civ.](#), dei quali quello della priorità dell'uso costituisce, come da costante giurisprudenza, un criterio sussidiario e facoltativo, con conseguente incensurabilità del giudizio di merito che abbia ritenuto di non avvalersene, quanto gli elementi di fatto acquisiti consentano di ritenere comunque superata la soglia della **normale tollerabilità** (v., tra le altre, Cass. sez. 2^a, n. 3401/81, n. 1156/95, n. 161/96). Nel caso di specie il Tribunale ha tenuto conto "della condizione dei luoghi, caratterizzata, come da obiettive risultanze di fatto (non confutabili nelle presente sede di legittimità), da un fabbricato condominiale, adibito ad uso abitativo, confinante con un piccolo cortile di proprietà del convenutoci quale erano tenuti i due **cani**."

I giudici di appello hanno, segnatamente, dato atto della posizione dell'appartamento di parte attrice, sito al primo piano dello stabile, e quindi della particolare vicinanza della proprietà della Persico alla fonte di provenienza delle immissioni, delle quali hanno univocamente riferito, come ancora rilevasi dalla sentenza, i testi alla medesima addotti.

Il giudizio di eccedenza rispetto alla **normale tollerabilità** delle immissioni risulta, altresì, corredato da richiamo a nozioni di comune esperienza (delle quali al giudice è consentito avvalersi, ai sensi dell'art. 115 co. 2 c.p.c.), sulla base della considerazione, palesemente plausibile - e comunque, nella specie, confermata da riscontro testimoniale - che "più **cani** rinchiusi in uno spazio limitato abbaiando costantemente, in particolare durante le ore notturne, arrecano notevole disturbo al riposo ed alla quiete delle persone ed, altresì, possono creare problemi di natura igienica". Le doglianze del ricorrente, secondo le quali non si sarebbe tenuto conto della prevalente "vocazione agricola" della zona, non scalfiscono la correttezza del giudizio, come sopra formulato dai giudici di appello, non potendo comunque l'addotta situazione socio - economica ed il contesto ambientale, ritenersi idonei a giustificare la rilevante compressione di elementari esigenze di vita, al riposo e ad all'igiene, risolvendosi in evidente pregiudizio del fondamentale diritto alla salute, riconosciuto [dall'art. 32 della Costituzione](#).

Nè miglior sorte, sotto il profilo della priorità dell'uso, merita accoglimento la censura, tenuto conto della già menzionata natura sussidiaria del criterio de quo, al quale il giudice può far ricorso solo nei casi in cui il giudizio di comparazione tra le opposte esigenze in conflitto presenti profili di complessità, che nella specie, invece, sono palesemente insussistenti, per il notevole, già evidenziato, divario tra le collidenti situazioni soggettive e connesse esigenze (l'una vitale e primaria, l'altra voluttuaria) dei contendenti.

Con il secondo motivo si deduce omessa ed insufficiente motivazione in punto di dimostrazione di un fatto decisivo, ai fini dell'intollerabilità delle immissioni, costituito dalla circostanza dell'impedimento o disturbo del sonno dell'attrice, non confermato dai testimoni, nè dimostrato da certificazioni mediche.

La doglianza è palesemente infondata e si risolve in un'inammissibile censura avverso un accertamento di fatto che i giudici di merito hanno compiuto, integrando le risultanze della prova testimoniale con le nozioni di comune esperienza, di cui si è già detto esaminando il precedente motivo: non era necessario che i testi specificamente riferissero, o che un medico attestasse, del disturbo del sonno derivante all'attrice dal continuo abbaiare notturno dei **cani**, trattandosi di conseguenza che, secondo l'ordine naturale delle cose, qualsiasi persona **normale**, esposta a tale fonte di **rumore** particolarmente vicina, come nella specie, avrebbe subito.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli [artt. 116 e 253 c.p.c.](#), per aver posto a base della decisione, ai fini del giudizio di intollerabilità, apprezzamenti e vantazioni soggettive di testi, per di più incapaci a deporre, perchè interessati all'esito della lite, quali familiari dell'attrice e condomini dello stesso edificio dalla medesima abitato.

Le censure non meritano sorte migliore delle precedenti.

Quanto al primo dei dedotti profili, va osservato che le testimonianze risultano menzionate ed utilizzate dai giudici di merito non quali esposizioni di giudizi soggettivi espressi, circa la controversa **tollerabilità** dei latrati e delle esalazioni prodotte dagli animali, ma quali fonti dell'accertamento, in punto di fatto, della sussistenza delle immissioni in questione e della relativa frequenza, con particolare riferimento alle ore nelle quali, quelle sonore, venivano prodotte. Il conseguente giudizio di intollerabilità è stato, invece, formulato dal Tribunale, sulla base del complesso degli elementi oggettivi, costituiti dall'accertata situazione dei luoghi e dai dati della realtà fenomenica caduti sotto la percezione sensoriale dei testi e da quelli riferiti (e che, in tali limiti, non possono considerarsi espressione di apprezzamenti personali), corredati dall'utilizzazione di nozioni di comune esperienza.

Il secondo profilo di censura, va poi disatteso non essendo corredato da sufficienti riferimenti idonei ad avvalorare la tesi di un personale, ancorchè potenziale, coinvolgimento dei testi nella vicenda, che avrebbe potuto ravvisarsi solo in cospetto di sostanziale identità o rilevante analogia delle relative situazioni rispetto a quella dell'attrice, tali da giustificare la partecipazione al giudizio: il che non è dato desumere dalla sentenza impugnata, nella quale si dà atto che i testi erano condomini "dei piani alti" del fabbricato, come tali meno esposti, rispetto alla Persico (proprietaria del primo piano), ai rumori ed odori prodotti dai **cani**, ancorchè in grado di percepirli.

Nessuna menzione in sentenza vi è, poi, delle testimonianze di familiari della Persico; quindi la censura si appalesa al riguardo irrilevante.

Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione [dell'art. 92 c.p.c.](#), dolendosi della ripartizione della spese, che non avrebbe tenuto conto della reciproca soccombenza, nè dell'"assoluta omissione da parte attrice di qualunque tentativo pregiudiziale (lettere di diffida, segnalazione ad autorità amministrative) al fine di evitare l'immediato avvio dei procedimenti giudiziari...".

La censura è inammissibile, attenendo all'insindacabile, perchè adeguatamente motivato, giudizio di merito che, nel regolare le spese ex [artt. 91-92 c.p.c.](#), ponendole per 2/3 a carico del Colletti e compensandole per la restante parte, ha tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, per la minor rilevanza, nella complessiva economia del giudizio, della disattesa domanda risarcitoria, rispetto a quella inibitoria ex [art. 844 c.c.](#).

Tale motivazione è esente da vizi logici e correttamente improntata ai principi regolatori il governo delle spese, non è sindacabile in sede di legittimità, proponendo alternative ipotesi di esercizio dei poteri equitativi di cui all'art. 92 co. 2 cit., sulla base di criteri valutativi diversi da quelli considerati dal giudice di merito. Il ricorso va, in definitiva, respinto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi la Persico costituita in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2005.

Depositato in Cancelleria, 11 maggio 2005